

CASE PIONIERI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS

Sede Legale: VIA ROBERTO BELLARMINO N. 27 – 20141 (MI)

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A139846

Relazione del Revisore ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 39/2010

All'Assemblea dei soci della CASE PIONIERI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS

Giudizio

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società CASE PIONIERI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS al 31/12/2020 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute nella Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell'articolo 2513 del Codice Civile e di quelle contenute nell'art. 1, comma 125, della L. 124/2017.

Relazione sul bilancio d'esercizio

Nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società ha conseguito un risultato di esercizio pari a Euro 26.098,00; tale risultato scaturisce da una dinamica gestionale così schematizzabile nei suoi aspetti patrimoniali ed economici:

Descrizione		Esercizio corrente	Esercizio precedente	Variazioni
Attività	Euro	1.363.865	1.380.858	(16.993)
Passività	Euro	610.203	652.734	(42.531)
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	727.564	710.271	17.293
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	26.098	17.853	8.245
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:				
Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	737.192	726.471	10.721
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	706.697	703.808	2.889
Differenza	Euro	30.495	22.663	7.832
Proventi e oneri finanziari	Euro	(2.421)	(3.330)	909
Interessi e altri oneri finanziari	Euro			-
Risultato prima delle imposte	Euro	28.074	19.333	8.741
Imposte sul reddito	Euro	1.976	1.480	496
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	26.098	17.853	8.245

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute nella Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell'articolo 2513 del Codice Civile.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile, al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla precedente relazione da me redatta.

Per quanto precede, il Revisore legale dei conti non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell'esercizio.

Milano, il 7 Giugno 2021

Il Revisore

Dott. Baldovino Del Mastro

